



# **COMUNE DI MAGLIONE**

**Citta Metropolitana di Torino**

***Regolamento***  
***per l'assegnazione di***  
***contributi comunali a sostegno delle***  
***attività culturali, ricreative, sociali, sportive,***  
***scolastiche, ambientali,***  
***economico-produttive e turistiche***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/07/2024

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**  
**Finalità**

L'Amministrazione Comunale di Maglione intende contribuire alla promozione culturale, ricreativa, sportiva, scolastica, sociale ed ambientale della comunità locale attraverso una politica di tutela e sviluppo delle attività culturali, sociali, sportive ed ambientali, vista anche la particolare struttura demografica così come desunta dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).

**Art. 2**  
**Oggetto**

Per il conseguimento dell'obiettivo indicato, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse disponibili e tenuto conto dell'attuale quadro legislativo nazionale e regionale che regola gli interventi ed il funzionamento nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero, delle attività sociali e della tutela ambientale individua interventi finalizzati a:

- a) sostenere i progetti e le attività rivolte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed ambientale del territorio comunale;
- b) promuovere la diffusione e sostenere la produzione delle attività culturali, sociali e sportive;
- c) sostenere gli enti e/o le associazioni che, attraverso l'opera dei loro aderenti, promuovano interventi finalizzati ad arginare situazioni di disagio sociale, che favoriscano l'integrazione e l'aggregazione e che valorizzino il tempo libero;
- d) concedere contributi finanziari e/o altre forme di sostegno (strutture, sedi comunali per lo svolgimento delle attività, collaborazione organizzativa, patrocinio, ecc.) nei confronti di associazioni od enti che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori culturali, ricreativi, sociali, sportivi, scolastici, ambientali, economico – produttivi e turistici.

CAPO II  
BENEFICI CONCESSI

**Art. 3**  
**Benefici concessi**

1. Durante l'anno le associazioni a carattere locale, sovra-comunale e/o altri soggetti pubblici o privati che operano, senza scopo di lucro e localmente, che perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate di personalità giuridica o no, esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali (di seguito definiti "richiedenti") per le finalità di cui all'articolo 2, possono inoltrare all'Amministrazione Comunale richieste di contributo per attività e/o interventi di cui all'art. 2 lettera d). Le richieste dovranno pervenire di norma, limitatamente ai contributi ordinari di cui all'art. 4, anteriormente all'inizio del periodo di esercizio proprio di ogni associazione od ente. I predetti contributi verranno erogati a chiusura del relativo esercizio.
2. L'Amministrazione Comunale, su richiesta, potrà concedere il patrocinio per iniziative e manifestazioni specifiche.

#### **Art. 4**

##### **Contributi per l'attività ordinaria**

1. I contributi per l'attività ordinaria potranno essere concessi una volta l'anno, come incentivo all'opera sociale, scolastica, socio culturale, sportiva, ricreativa, di animazione ed aggregazione svolta dai richiedenti nei confronti della popolazione.

2. Il contributo è erogato su domanda firmata dal legale rappresentante di enti, associazioni e comitati, previo accertamento dei seguenti requisiti:

*I. per le associazioni sportive e comitati:*

- a) iscrizione alla federazione di appartenenza
- b) attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda.

*II. per le associazioni od enti di tipo culturale, sociale, ambientale:*

- a) attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda;

3. L'istanza di contributo deve essere corredata dal rendiconto dei richiedenti, riferito all'anno precedente e dal bilancio di previsione dell'anno in corso.

E' inoltre richiesto di presentare, una sola volta, lo statuto del richiedente, che dovrà essere ripresentato qualora vengano apportate modifiche allo stesso. Lo statuto dovrà essere necessariamente coerente con i principi di democrazia previsti dal legislatore.

4. Del contributo concesso verrà data comunicazione al soggetto beneficiario entro giorni dieci dalla data dell'atto di concessione.

Il contributo concesso verrà liquidato in seguito alla presentazione di documenti o autocertificazioni, che attestino le spese sostenute, con firma del legale rappresentante. In nessun caso il contributo potrà essere superiore alle spese sostenute.

5. Il termine per la presentazione dei documenti di cui al punto precedente è di 90 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la perdita del beneficio ottenuto.

L'Amministrazione Comunale potrà redigere un bando specifico a vantaggio di beneficiari residenti, aventi sede in Maglione e che svolgano attività di cui al presente articolo nel territorio di Maglione, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Il soggetto istante potrà richiedere notizie e specificazioni in ordine al contributo richiesto al Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 5**

##### **Contributi specifici**

1. I contributi specifici, che possono andare ad integrazione dei contributi ordinari, potranno essere concessi su domanda firmata dal legale rappresentante del richiedente o dal rappresentante di comitati o da soggetti privati da cui risulti:

- a) specificazione del tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio, patrocinio, collaborazione organizzativa, etc.);
- b) il bisogno e l'interesse pubblico perseguito;
- c) il piano finanziario dell'iniziativa, con la specificazione dei mezzi di finanziamento collegati, compresi eventuali contributi concessi da altri soggetti o richiesti ad altri soggetti.

I contributi di tipo finanziario o economico di cui al presente articolo potranno essere concessi una sola volta nell'ambito dell'esercizio proprio di ogni ente od associazione per ogni beneficiario.

2. Il contributo concesso verrà liquidato su presentazione di apposito rendiconto economico, corredato di documenti od autocertificazioni che attestino le spese effettivamente sostenute, con firma del legale rappresentante.

La documentazione summenzionata dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la perdita del beneficio ottenuto.

Qualora, per qualunque motivo, l'iniziativa prevista non dovesse più essere attuata, il contributo potrà, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere destinato ad altra iniziativa del richiedente;

3. Il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale dovrà essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvederà alla promozione dell'iniziativa; a tal fine potrà utilizzare lo stemma comunale ed, eventualmente, gli altri loghi comunicati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale potrà redigere un bando specifico ad esclusivo vantaggio di beneficiari residenti, aventi sede in Maglione o che svolgano attività di cui al presente articolo nel territorio di Maglione, nei limiti della disponibilità di bilancio.

#### **Art. 6**

#### **Assolvimento obblighi di legge**

1. Nei casi previsti all'art. 5, l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione; resta infatti a carico del soggetto organizzatore l'assolvimento di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente (pratiche SIAE, ENPALS, richiesta autorizzazioni per svolgimento di pubblici spettacoli, richieste autorizzazioni sanitarie, ecc.).

#### **Art. 7**

#### **Istruttoria trasparenza**

1. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria preliminare delle pratiche, verificando la documentazione presentata.

2. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete fino all'integrazione delle stesse.

#### **Art. 8**

#### **Interventi spontanei**

Interventi spontanei del Comune disposti con deliberazione della Giunta, potranno essere attuati nel settore socio assistenziale e delle scuole, limitatamente alla concessione di contributi ad enti pubblici o morali operanti nel settore.

#### **Art. 9**

#### **Concessione patrocinio**

1. Il patrocinio potrà essere concesso, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, ai sensi e nei limiti delle

disposizioni di cui all'art. 118 della Costituzione e della Pronuncia della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia del 20.12.2010.

2. Il patrocinio gratuito comporterà la concessione dell'utilizzo del logo del comune e la gratuità delle affissioni sul territorio comunale.

3. Qualora il comune partecipi attivamente alla realizzazione dell'evento patrocinato si prevede l'istituto della "collaborazione".

### CAPO III

## CONCESSIONI D'USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

### Art. 10

#### Concessione gratuita beni mobili ed immobili comunali

In attuazione delle previsioni contenute alla lettera d) dell'articolo 2, a favore dei soggetti richiedenti potrà essere concesso l'uso gratuito di beni mobili ed immobili di proprietà comunale o altrimenti nella disponibilità del comune, da individuarsi con delibera della giunta.

### Art. 11

#### Presentazione istanza

I soggetti che aspirano alle concessioni per l'uso gratuito di cui al precedente art. 11, sono tenuti a presentare all'ufficio comunale competente, entro 30 giorni prima di quello di inizio dell'uso, richiesta sottoscritta del legale rappresentante dalla quale risulti:

- a) denominazione, sede ed oggetto dell'attività del richiedente;
- b) nome, cognome ed indirizzo del legale rappresentante;
- c) periodo, durata e circostanze del richiesto uso;
- d) dichiarazione di responsabilità in ordine al corretto uso ed alla restituzione, nel caso di beni mobili concessi in uso gratuito, nonché l'impegno di risarcimento per gli eventuali danni ad essi arrecati;
- e) l'istanza deve essere presentata tramite l'utilizzo delle schede allegate al presente regolamento che potranno essere modificate dalla giunta con apposita deliberazione qualora ritenuto necessario.

### Art. 12

#### Concessione d'uso gratuito di beni immobili e mobili comunali

1. Nessuna concessione può essere fatta per una durata superiore al periodo della manifestazione, compreso il tempo dell'allestimento e disallestimento, da valutare caso per caso.

2. Salvo che non debba essere negata per incompatibilità con le esigenze dei servizi comunali o perché il richiedente non rientra tra i soggetti contemplati dagli articoli 2 e 3, ogni concessione d'uso è autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Nei casi di richieste di concessioni d'uso tra loro incompatibili per oggetti o per circostanze temporali, è preferita la richiesta prima presentata all'ufficio comunale, salve le diverse intese che tra loro abbiano a raggiungere i soggetti interessati, le richieste dovranno in ogni caso rispettare il principio di parità di accesso di tutti i beneficiari. In caso di richiesta di utilizzo da parte di uno o più soggetti per più date nello stesso anno, la decisione in merito sarà demandata alla Giunta Comunale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo III le ipotesi di collaborazione per servizi pubblici tra enti locali territoriali ed altri enti pubblici, restando le competenze in questi casi alla Giunta Comunale.
5. Le concessioni d'uso di cui alla presente norma devono intendersi occasionali e non riferibili in quanto tali alla definizione di concessione di bene pubblico, tranne che per le ipotesi di concessioni rilasciate per la tutela di un interesse pubblico ed utilità sociale gestiti da privati, enti ed associazioni, potendosi in questo caso provvedere anche su limiti temporali d'uso non strettamente occasionali e transitori e fatta salva in questa sola ultima ipotesi la competenza del Consiglio Comunale.
6. La manifestazione organizzata deve essere senza fini di lucro, fatte salve le raccolte di offerte di modica entità a sostegno dell'evento, in caso diverso si applicheranno le disposizioni comunali vigenti.
7. Valutata la finalità culturale e /o di promozione del territorio di un intervento di recupero di un immobile di proprietà del comune, lo stesso può essere concesso ad associazioni che perseguano gli scopi di cui all'art. 1, per le finalità di cui al presente regolamento, con modalità da stabilirsi da parte della Giunta Comunale.

### **Art. 13**

#### **Revoca della concessione**

Ogni concessione rilasciata ai sensi dell'art. 11 e seguenti è sempre revocabile per abuso del concessionario, cui è fatto assoluto divieto di sub concessione.

**Al Sindaco  
di Maglione**

**OGGETTO: Istanza di contributo ordinario.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_  
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell'Associazione / Ente

rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'attività ordinaria ai sensi dell'art. 4 del "*Regolamento per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive, scolastiche, ambientali, economico-produttive e turistiche*" per l'anno \_\_\_\_\_ con la concessione di contributo al termine dell'esercizio \_\_\_\_\_.

A tal fine allega:

- a) Iscrizione Federazione di appartenenza (solo per associazioni sportive o comitati);
- b) Relazione su attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda, secondo il **modello 1A**;
- c) Rendiconto anno precedente, secondo il **modello 1B**;
- d) Bilancio di previsione dell'anno in corso, secondo il **modello 1C**;
- e) Statuto aggiornato alle eventuali ultime modifiche (esclusi i comitati spontanei).

La liquidazione del contributo concesso avverrà ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento (secondo il **modello 1D**).

FIRMA

\_\_\_\_\_







**MODELLO 1D: Elenco delle fatture e ricevute**

<b>N.</b>	<b>N./DATA FATTURA</b>	<b>DITTA</b>	<b>IMPORTO</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
<b>TOTALE COMPLESSIVO FATTURE/RICEVUTE</b>			

Data \_\_\_\_\_ Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

**Al Sindaco  
di Maglione**

**OGGETTO: Istanza di contributo specifico.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_  
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell'Associazione / Ente

rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo specifico per l'organizzazione di:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con le seguenti indicazioni, ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive, scolastiche, ambientali, economico-produttive e turistiche*" :

- a) Richiesta di contributo finanziario e di altro beneficio \_\_\_\_\_
- b) Bisogno e interesse pubblico perseguito \_\_\_\_\_
- c) Piano finanziario dell'iniziativa \_\_\_\_\_

A tal fine allega:

- Relazione sull'attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda (secondo il **modello 2A**).

La liquidazione del contributo concesso avverrà ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento.

FIRMA

\_\_\_\_\_

